

CONTRATTO

PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI RETE COMUNE PER

LA CONNESSIONE

Tra:

I sig. o la società,sede legale ..., persona del legale rappresentante pro-tempore, in proprio nonché quale procuratore di..., - di seguito anche richiedenti

e

Il sig...o la società.....di seguito anche realizzatore impianto di rete comune

e

e-distribuzione S.p.A. (di seguito denominata e-distribuzione)

Parte I

PREMESSE

1 I richiedenti presentavano a **e-distribuzione** istanza di connessione alla rete di distribuzione di n impianti di produzione di energia elettrica nell'area di (codici Goal);

2 Per la connessione alla rete dei suddetti impianti si rendeva necessario, come risulta dai vari preventivi redatti, la realizzazione di un impianto di rete condiviso tra tutti i richiedenti la connessione;

3 In data con il provvedimento n emesso da veniva ottenuta l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto di rete condiviso di cui sopra e consistente in

.....;

4 I richiedenti, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 16.7 dell'Allegato A alla delibera ARG/elt n.99/08 e successive modificazioni e integrazioni, delegavano con lettera del ... (oppure procura del ...) il sig.... o la società..... a realizzare, anche nel loro interesse, la parte condivisa, specificata al precedente punto 3, dell'impianto di rete necessario alla connessione dei singoli impianti di produzione;

Tutto ciò premesso

Con il presente atto, i richiedenti, il realizzatore dell'impianto di rete comune ed e-distribuzione concordano quanto segue.

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto
- 2) Il realizzatore dell'impianto di rete comune si impegna a costruire a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle prescrizioni tecniche di e-distribuzione, contenute nella sez. J della Guida per le connessioni nonché delle specifiche tecniche che saranno consegnate contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, l'impianto di rete per la connessione in premessa specificato. Il tutto graficamente riportato nell'allegato schema.

Il corrispettivo che verrà riconosciuto da e-distribuzione per l'acquisizione delle suddette opere è calcolato in base ai costi medi corrispondenti alla soluzione tecnica fornita da e-distribuzione e risulta pari a:

"importo".

3) Il realizzatore dell'impianto di rete comune si impegna altresì, salvo causa di forza maggiore o fatto del terzo, ad avviare i lavori di costruzione del suddetto impianto entro ... mesi dalla validazione tecnica di **e-distribuzione** al progetto esecutivo di cui al successivo punto ed a completarli entro i successivi ... mesi. Qualora, per causa di forza maggiore o fatto del terzo, il realizzatore dell'impianto di rete comune non riesca a concludere i lavori nel termine previsto dal provvedimento autorizzativo in premessa indicato, è a sua cura e spese l'acquisizione dell'eventuale necessario provvedimento di proroga dell'autorizzazione da parte della PA competente.

4) Il realizzatore dell'impianto di rete comune, prima di dare corso ai lavori di costruzione dell'impianto in questione, deve sottoporre, entro ... giorni lavorativi dalla sottoscrizione del presente contratto, per la validazione tecnica di **e-distribuzione** il progetto esecutivo dell'impianto e corrispondere, contestualmente, gli oneri di collaudo pari ad € Il realizzatore deve altresì apportare al progetto ogni modifica che e-distribuzione dovesse richiedere per il rilascio del benestare tecnico.

5) **e-distribuzione**, entro ... giorni lavorativi dal ricevimento del suddetto progetto, rilascia o nega il parere tecnico indicando, nel caso di parere negativo, le modifiche tecniche da apportare al progetto e la tempistica entro cui provvedere alla sistemazione progettuale.

6) Il realizzatore dell'impianto di rete comune, qualora nell'area interessata dai lavori per la realizzazione dell'impianto di rete siano presenti impianti elettrici di e-distribuzione, dovrà con la stessa concordare, a sua cura e spese, la messa fuori servizio o lo spostamento dei suddetti impianti.

7) Ogni modifica a quanto previsto dal Progetto esecutivo, che dovesse rendersi necessaria in corso d'opera, dovrà essere preventivamente comunicata ad **e-distribuzione** e da questa approvata. In mancanza, tali modifiche saranno ritenute difformità rispetto al Progetto esecutivo approvato.

8) Il realizzatore dell'impianto di rete comune si impegna a consegnare a **e-distribuzione**, entro 5 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del presente atto, un piano cronologico dettagliato di avanzamento dei lavori nel rispetto della tempistica di cui al punto 3; si impegna, altresì, a comunicare a e-distribuzione ogni situazione che possa comportare un ritardo nel rispetto di tale programma indicando anche le cause del ritardo stesso. Tale comunicazione andrà inviata tempestivamente e comunque non oltre 5 giorni solari dal verificarsi della situazione stessa.

9) Il richiedente si impegna a trasmettere a **e-distribuzione**, prima dell'inizio dei lavori, un Piano di Collaudo per le opere oggetto del presente contratto.

10) Terminata la realizzazione dell'opera di cui al presente contratto, il realizzatore dell'impianto di rete comune ne dà

immediata comunicazione ad **e-distribuzione**, mediante raccomandata A.R., inviando tutta la documentazione necessaria per il collaudo finale e la messa in esercizio dell'impianto stesso, compreso Progetto esecutivo "as built" dell'impianto realizzato.

11) Il realizzatore dell'impianto di rete comune risponde nei confronti di **e-distribuzione** di tutti i danni, diretti ed indiretti, che possano alla stessa derivare dalla mancata esecuzione dell'opera ovvero dal ritardo colpevole nell'esecuzione della stessa o ancora, per un periodo pari a 10 anni decorrenti dall'acquisizione dell'opera, da vizi e difetti della stessa.

12) Il realizzatore dell'impianto di rete comune prende atto che tale impianto potrebbe risultare necessario anche per l'attivazione di impianti di produzione di interesse di soggetti ulteriori rispetto a quelli dei altri soggetti sottoscrittori del presente accordo. Si impegna quindi, anche in considerazione di ciò, a realizzare l'impianto nei termini di cui al presente contratto ed a manlevare e tenere indenne **e-distribuzione** da tutti i danni che la stessa dovesse essere chiamata a risarcire per eventuali ritardi nell'attivazione delle connessioni riguardanti gli impianti di produzione di tali soggetti ulteriori, sempre che tali ritardi siano conseguenza del mancato rispetto delle obbligazioni assunte, nei confronti di e-distribuzione, con il presente accordo.

13) L'impianto di rete di cui al presente contratto verrà acquisito

da **e-distribuzione**, come previsto dal TICA; tale acquisizione avverrà entro 60 giorni lavorativi dal collaudo con esito positivo mediante stipulazione di apposito atto, anche notarile. In forza di tale atto, i cui costi saranno a carico del realizzatore dell'impianto di rete comune, **e-distribuzione** sarà garantita, per i 10 anni successivi al trasferimento dell'impianto, per i vizi e/o difetti dell'impianto di rete; il realizzatore dell'impianto di rete dovrà, quindi, rimborsare a e-distribuzione le spese sostenute per l'eliminazione dei vizi e difetti nonché risarcirla di tutti i danni, diretti ed indiretti connessi o conseguenti alla non corretta esecuzione dell'impianto di rete. A garanzia del rimborso dei costi sostenuti da e-distribuzione per l'eliminazione dei vizi e difetti dell'impianto di rete, il realizzatore dell'impianto di rete comune rilascerà, al momento della stipulazione dell'atto di acquisizione dell'impianto stesso, un contratto autonomo di garanzia con clausola "a prima richiesta" emesso da istituto di credito della durata di 3 anni e per un importo pari al 30% del valore dell'impianto di rete realizzato.

14) Il realizzatore dell'impianto di rete comune è responsabile di ogni danno che dovesse procurare durante l'esecuzione dei lavori di cui al presente contratto e si impegna a manlevare e-distribuzione da ogni richiesta risarcitoria o indennitaria connessa o conseguente alla costruzione dell'impianto di rete stesso ed a tenerla indenne da qualsiasi conseguenza

pregiudizievole e da qualsivoglia pretesa da parte di terzi in relazione alla realizzazione di tali opere, obbligandosi a rimborsare ogni costo che la stessa dovesse sostenere a causa delle predette pretese.

15) Il corrispettivo che **e-distribuzione** riconoscerà per l'acquisizione dell'impianto di rete di cui al presente contratto, tenuto conto dei costi medi corrispondenti alla soluzione tecnica convenzionale di **e-distribuzione**, è di €

16) Qualora il realizzatore dell'impianto di rete comune interrompa i lavori di realizzazione dell'impianto di rete senza giusta causa o giustificato motivo ovvero nell'esecuzione dei lavori non rispetti le prescrizioni tecniche di e-distribuzione o della normativa tecnica di riferimento, e-distribuzione invierà diffida, ex art. 1454 c.c., a riprendere i lavori o a rispettare le prescrizioni tecniche. In caso di mancato rispetto della diffida da parte del produttore, entro 7 giorni dal ricevimento della stessa, il contratto si intenderà risolto di diritto.

17) **e-distribuzione**, per poter proseguire nella realizzazione dell'impianto di rete comune ovvero dare corso ai lavori di costruzione, invierà a tutti i richiedenti, entro 30 giorni lavorativi dalla risoluzione del presente contratto, una comunicazione relativa sia all'intervenuta risoluzione contrattuale che agli adempimenti a carico di questi ultimi (ovvero pagamento dell'eventuale quota di corrispettivo per la connessione e comunicazione di realizzazione delle opere

necessarie alla connessione riportate nel preventivo) necessari affinché la stessa e-distribuzione possa procedere nella realizzazione dell'impianto di rete comune. Qualora l'esecuzione degli adempimenti di cui sopra venga comunicata in tempi differenti dai vari richiedenti interessati, E-distribuzione avvierà o riprenderà i lavori di costruzione dell'impianto di rete per la connessione, limitatamente alla porzione necessaria all'attivazione degli impianti di produzione dei richiedenti che abbiano provveduto all'esecuzione degli adempimenti in questione.

18) Ricevuta la prima delle comunicazioni di cui al precedente punto, e-distribuzione provvede al collaudo di quanto eventualmente eseguito dal realizzatore. Se tale collaudo avrà esito positivo, e-distribuzione verrà immessa nel possesso gratuito dell'impianto e provvederà all'eliminazione degli eventuali vizi e difetti dell'impianto stesso riscontrati in sede di sopralluogo, addebitandone i costi al realizzatore. Tali costi sono costituiti dalle spese per la manodopera, per le prestazioni di terzi, per gli automezzi, per i materiali e dalle spese generali, pari al 20% della somma delle sopracitate voci di costo. Entro 60 giorni lavorativi dal collaudo con esito positivo, e-distribuzione e il realizzatore procederanno alla stipulazione dell'atto di acquisizione e e-distribuzione corrisponderà, nel rispetto della tempistica indicata in tale atto, il corrispettivo per quanto realizzato, corrispettivo

determinato tenendo conto dei costi medi corrispondenti alla soluzione tecnica di **e-distribuzione** riportati nella Guida per le connessioni. Da tale corrispettivo andrà detratto quanto dovuto dal realizzatore a e-distribuzione per l'eliminazione dei vizi e **e-distribuzione** per l'eliminazione dei vizi e difetti dell'impianto acquisito.

Qualora il collaudo abbia esito negativo, il realizzatore dovrà provvedere a propria cura e spese e nel rispetto della tempistica indicata da **e-distribuzione** alla demolizione di quanto dalla stessa indicato come necessario a consentire la costruzione dell'impianto di rete comune. In caso di mancato rispetto di tale obbligo, **e-distribuzione** procederà alla suddetta demolizione addebitando i costi al realizzatore. I costi sono costituiti dalle spese per manodopera, prestazioni di terzi, automezzi, materiali e spese generali pari al 20% della somma delle suddette voci di costi. Rimane ferma la titolarità in capo al realizzatore, con ogni conseguente responsabilità, per quanto realizzato e non acquisito o demolito da **e-distribuzione**.

19) Il richiedente si impegna a mantenere l'impianto di rete realizzato o la porzione di impianto di rete realizzato, quest'ultimo caso nell'ipotesi di risoluzione del presente contratto, sino a quando **e-distribuzione** non procederà al collaudo con esito positivo dello stesso.

20) I richiedenti ed il realizzatore dell'impianto di rete comune

prendono atto che, in caso di risoluzione del presente contratto, la tempistica stabilita a carico di **e-distribuzione** dall'art. 10.1 del TICA per la realizzazione dell'impianto di rete comune è maggiorata dei tempi necessari per il compimento delle attività preliminari indispensabili all'esecuzione dell'opera (ad es. stipulazione dei contratti di appalto, di fornitura materiali, ecc..), tempi stimati ingiorni lavorativi e decorrenti dal momento del ricevimento della prima comunicazione relativa al pagamento del corrispettivo di connessione ed alla realizzazione delle opere necessarie alla connessione, nonché dei tempi necessari alla demolizione di quanto non correttamente eseguito dal realizzatore. Tali tempi saranno comunicati dopo l'esito del collaudo di quanto costruito dal realizzatore.

21)I richiedenti ed il realizzatore dell'impianto di rete comune, in caso di risoluzione del presente contratto oppure di ritardo, rispetto alla tempistica indicata nel presente contratto, nell'esecuzione dell'impianto di rete comune da parte del realizzatore dell'impianto stesso, non potranno avanzare nei confronti di **e-distribuzione** alcuna richiesta risarcitoria o indennitaria per ritardo nell'attivazione della connessione dei singoli impianti di produzione, sempre che tale ritardo sia connesso o conseguente all'inadempimento contrattuale da parte del realizzatore dell'impianto di rete comune; così come non potranno formulare istanze risarcitorie ad **e-**

distribuzione per limitazioni o sospensione delle connessioni attivate, conseguenti a vizi o difetti dell'impianto di rete comune realizzato in forza del presente contratto.

22) I richiedenti ed il realizzatore dell'impianto di rete comune autorizzano **e-distribuzione** al trattamento dei dati personali nel rispetto del D.Leg.vo n. 196/2003 nonché a comunicare i dati medesimi anche a terzi in relazione agli adempimenti annessi e connessi al presente atto.

23) In caso di controversie che dovessero insorgere tra le Parti, in via esclusiva, sarà competente il Foro di.....

24) Per ogni comunicazione da inviare ai sensi del presente contratto le parti di seguito riportano i riferimenti necessari:

per **e-distribuzione**.....

per il realizzatore dell'impianto di rete comune:

per il richiedente...(codice GOAL)

per il richiedente...(codice GOAL)

...

Data,.....

Firma

Il realizzatore dell'impianto di rete comune sottoscrive, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 -1342 c.c., le seguenti clausole:

9- 10- 11- 12 (Responsabilità, garanzia e manleva realizzatore)

14 (risoluzione)

18 (limite a richieste risarcitorie nei confronti di **e-distribuzione**)

19) (obbligo richiedente di manutere impianto di rete)

21 (foro esclusivo)

I richiedenti (riportare tutti i nomi) sottoscrivono, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 1341 -1342 c.c., le seguenti clausole:

18 (limite a richieste risarcitorie o indennitarie nei confronti di e-
distribuzione)

21 (foro esclusivo)

Data,

FIRMA di ogni richiedente